

# La cessione di quote di S.r.l.

*Dott.ssa Anna Rita Cucci  
Capo Servizio Registro Imprese ed Albo Artigiani  
C.C.I.A.A. di Campobasso*

*Termoli, 17 ottobre 2008*

## Art. 36, comma 1 bis, Legge n. 133/2008

L'atto di trasferimento di quote *può* essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente le sottoscrizioni dei documenti informatici.

Si crea pertanto una modalità alternativa di presentazione dell'atto di cessione di quote di S.r.l. Quella tradizionale per atto di notaio (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e quella del documento informatico che ha valore di scrittura privata semplice.

Condizione fondamentale.

Tutti i firmatari devono essere muniti di dispositivi di firma digitale rilasciata da un ente accreditato.

La firma digitale è l'equivalente di una firma autografa apposta su un documento cartaceo.

I dispositivi di firma digitale sono: smart card, CNS e Business key.

Per la prima volta da quando è stato introdotto l'obbligo di invio delle pratiche telematiche al Registro imprese ci troviamo di fronte all'originale dell'atto che viene depositato.

Cosa prevede, a proposito della forma degli atti da depositare, il Regolamento di attuazione del Registro Imprese?

L'art. 11, comma 4, del D.p.r. n.581/95 (Regolamento di attuazione del Registro Imprese) prevede che l'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio.

Negli altri casi è depositato in copia autentica.

In tale caso (documento informatico) siamo di fronte all'originale di una scrittura privata semplice che non necessita di dichiarazioni di conformità e di bollo.

Se il regolamento del Registro imprese è anacronistico, e comunque normativamente non adeguato, non si può non tener conto del cambiamento epocale che si è avuto con il Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il formato da depositare è il PDF/A che assicura maggiori garanzie di immutabilità del file.

L'adempimento presso il Registro imprese è effettuato nei 30 giorni dalla stipula.

La data certa è data dalla marcatura temporale.

La marcatura temporale è un servizio che prevede l'acquisto preventivo di marche acquistabili dal negozio on line [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it). Il file cambia estensione da .pdf a .m7m

# CHI PROVVEDE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

E' l'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater della Legge n. 340/2000.

Comma 2-quater: il deposito del bilancio e degli altri documenti di cui all'art. 2435 del codice civile *può essere effettuato* mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

## Ruolo dell'intermediario.

La sua figura non è scelta a caso tra quelle professionali esistenti. Il legislatore ha voluto contemperare l'esigenza di semplificazione con la necessità di garantire il corretto funzionamento del Registro imprese, nell'ottica della tutela della fede pubblica.

Il professionista assiste le parti in tutta la procedura che va dalla redazione dell'atto sino alla sua trasmissione al Registro imprese.

E' l'unico soggetto obbligato al deposito per l'iscrizione al Registro imprese ed è passibile, in caso di presentazione tardiva, di sanzione amministrativa.

## Incarico delle parti al professionista.

E' necessario che il professionista inserisca nel riquadro xx del modello S6 la seguente dicitura:

*Il sottoscritto..... nato a ..... il ....., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A Commercialisti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ..... al numero .....*

*Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti.*

## Quale professionista può operare?

L'art. 78 del D. Lgs. n. 139/2005, in materia di costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali", contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendano riferiti agli iscritti nella sezione A "Commercialisti" dell'Albo.

La pratica Registro Imprese si compone:

- Modello S6, forma S “scritta”, codice atto A18;
- Atto in originale e in formato PDF/A;
- Documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, copia cartacea dell’atto di trasferimento riportante gli estremi di registrazione ai fini fiscali.

Va osservato che l'art. 65 del D.p.r. n. 131/86 vieta all'ufficio dei registro delle imprese di ricevere atti, soggetti ad imposta di registro, che non siano stati sottoposti a **REGISTRAZIONE FISCALE**, pertanto il mancato rispetto di tale condizione determina il **RIFIUTO** della domanda di iscrizione.

## Controlli dell'Ufficio Registro Imprese

L'art. 11, comma 6, del D.p.r. 581/95 prevede che, prima di procedere all'iscrizione, l'Ufficio accerta:

- l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
- la regolarità della compilazione del modello di domanda;
- la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
- l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
- il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Si tratta di controlli limitati alla verifica della regolarità formale della domanda presentata che, anche se non esplicitati dal regolamento, prevedono, tra l'altro, anche la validità della sottoscrizione digitale da parte del professionista abilitato e degli altri contraenti.

Infine, non sono di competenza dell'Ufficio i controlli afferenti il merito dell'atto, la validità dello stesso, il rispetto di eventuali clausole di prelazione, gradimento o di intrasferibilità.

*Grazie per la cortese attenzione.*